



Bruxelles, 7.9.2015
COM(2015) 423 final

2015/0188 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare del Bangladesh su alcuni aspetti dei servizi aerei

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazione e obiettivi della proposta

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo a livello di Unione (l'"autorizzazione orizzontale"). L'obiettivo dei suddetti accordi è concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione europea un accesso senza discriminazioni alle rotte fra l'Unione europea e i paesi terzi e rendere conformi al diritto dell'UE gli accordi bilaterali fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi in materia di servizi aerei.

• Contesto generale

Nel settore del trasporto aereo internazionale le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati dei suddetti accordi e da ulteriori intese bilaterali o multilaterali ad essi connesse.

Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto dell'Unione, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà e il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori aerei dell'UE stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o sono controllati da cittadini di altri Stati membri. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che garantisce ai cittadini degli Stati membri che si sono avvalsi della libertà di stabilimento lo stesso trattamento accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini.

• Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le disposizioni dell'accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti in otto accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra gli Stati membri e la Repubblica popolare del Bangladesh.

• Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione

L'accordo risponde a un obiettivo fondamentale della politica esterna dell'UE in materia di trasporto aereo, nella misura in cui è inteso a conformare al diritto dell'Unione europea gli esistenti accordi bilaterali sui servizi aerei.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE, la Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con un comitato speciale. Anche gli operatori del settore sono stati consultati durante i negoziati.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Sono state prese in considerazione le osservazioni formulate nel corso del processo di consultazione. Gli Stati membri interessati hanno verificato l'esattezza dei riferimenti agli

accordi bilaterali sui servizi aerei. Gli operatori del settore hanno sottolineato l'importanza di una solida base giuridica per le loro operazioni commerciali.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato dell'"autorizzazione orizzontale", la Commissione ha negoziato un accordo con la Repubblica popolare del Bangladesh che sostituisce alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei fra gli Stati membri e la Repubblica popolare del Bangladesh. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione dell'Unione che consente a tutti i vettori aerei dell'Unione europea di beneficiare del diritto di stabilimento. L'articolo 5 risolve i potenziali conflitti con le norme dell'Unione europea in materia di concorrenza.

Successivamente alla firma, l'accordo dovrebbe essere concluso. Una decisione in tal senso è oggetto della presente proposta.

- **Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 6, del TFUE.

- **Scelta dello strumento**

Un accordo fra l'Unione e la Repubblica popolare del Bangladesh costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto dell'Unione tutti i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri con la Repubblica popolare del Bangladesh.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare del Bangladesh su alcuni aspetti dei servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità alla decisione del Consiglio .../.../UE ¹, è stato firmato l'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare del Bangladesh su alcuni aspetti dei servizi aerei (l'"accordo"), con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (2) L'obiettivo dell'accordo è conformare al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei tra otto Stati membri e la Repubblica popolare del Bangladesh.
- (3) È opportuno che l'Accordo venga approvato a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare del Bangladesh su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (l'"accordo") è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*